

DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE E L'ACCESSO DOCUMENTALE DI FILMATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 1- SCOPO	1
ART. 2 - UTILIZZABILITÀ DEI FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	1
ART. 3 - ACQUISIZIONE E IMPIEGO DI FILMATI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI	2
ART. 4 - ACQUISIZIONE E IMPIEGO DI FILMATI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2
ART. 5 - VISIONE E ANALISI DEI FILMATI	3
ART. 6 - ACQUISIZIONE DI FILMATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DELLE FORZE DI POLIZIA	4
ART. 7 - L'ACCESSO AI FILMATI IN POSSESSO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, DA PARTE DI PRIVATI	4
ART. 8 - ACCESSO DI FILMATI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI	5
ART. 9 - ACCESSO DI FILMATI RAPPRESENTANTI FATTI DI REATO	6
ART. 10 - DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO	6
ART. 11 – TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI FILMATI ESTRATTI	6
ART. 12 - PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI E TRATTAMENTI VIETATI	7
ART. 13 - TRACCIABILITA'	7
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI	7

ART. 1- SCOPO

Il presente documento costituisce istruzione e informazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 19 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in ordine alle procedure e modalità di acquisizione e accesso documentale ai filmati di videosorveglianza in possesso della Polizia Locale.

Il personale di Polizia Locale, istruito in ordine al trattamento attraverso il presente disciplinare, è autorizzato al trattamento dei dati acquisiti e raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare operativo, per le finalità già determinate.

ART. 2 - UTILIZZABILITÀ DEI FILMATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

A norma dell'articolo 2-decies del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali non possono essere utilizzati.

Tuttavia, a norma dell'articolo 160-bis del citato Decreto legislativo 196/2003, la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di dati personali raccolti nell'ambito di un trattamento non conforme restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.

Nell'ambito dell'attività di indagine di polizia giudiziaria, quindi, saranno inutilizzabili secondo quanto previsto dall'articolo 191 c.p.p.

ART. 3 - ACQUISIZIONE E IMPIEGO DI FILMATI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI

Al fine di perseguire i compiti istituzionali di accertamento di illeciti amministrativi (con riferimento all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) e di indagine di polizia giudiziaria (a norma degli articoli 55, 348 e 354 c.p.p.), il personale di Polizia Locale acquisisce videoriprese anche provenienti da sistemi di videosorveglianza privati.

L'acquisizione dei filmati dovrà essere documentata con specifico verbale di acquisizione nel quale gli operanti avranno particolare cura di annotare:

- la localizzazione e la tipologia di apparati di ripresa video, nonché l'indicazione del software di gestione dei filmati;
- l'indicazione del privato nella cui disponibilità si trova il sistema di videosorveglianza;
- il periodo temporale e l'indicazione della o delle telecamere le cui riprese vengono acquisite;
- l'indicazione (ove ricorra) dell'ausiliario di polizia giudiziaria eventualmente nominato a norma dell'articolo 348, comma 4 c.p.p. per l'esecuzione delle operazioni tecniche di esportazione ed eventuale riversamento su supporto idoneo;
- eventuali discrepanze tra data e/o orario riprodotto sulle registrazioni e data e/o orario effettivi;
- i codici di HASH calcolati attraverso apposito applicativo, relativi ai documenti digitali acquisiti, al fine di renderne verificabile la conformità all'originale;
- le modalità e i supporti di memorizzazione impiegati per l'esportazione, prediligendo supporti non riscrivibili o comunque dotati di sistemi di sicurezza.

ART. 4 - ACQUISIZIONE E IMPIEGO DI FILMATI DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo precedente, qualora le unità specialistiche del Comando di Polizia Locale dovessero acquisire riprese, immagini o dati raccolti dal sistema di videosorveglianza comunale, dovranno essere seguite modalità che consentano di tracciare le operazioni compiute.

L'Unità Specialistica interessata provvede autonomamente all'acquisizione dei filmati necessari, attraverso il software di gestione delle riprese.

L'Unità Specialistica provvederà all'annotazione negli atti di indagine o di accertamento delle modalità dell'acquisizione indicando, in particolare:

- la localizzazione e la tipologia di apparati di ripresa video, nonché l'indicazione del software di gestione dei filmati;
- il periodo temporale e l'indicazione della o delle telecamere le cui riprese vengono acquisite;
- i codici di HASH calcolati attraverso apposito applicativo, relativi ai documenti digitali acquisiti, al fine di renderne verificabile la conformità all'originale;
- le modalità e i supporti di memorizzazione impiegati per l'esportazione.

ART. 5 - VISIONE E ANALISI DEI FILMATI

Le operazioni di visione e eventuale elaborazione dei filmati acquisiti secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente disciplinare, dovranno essere opportunamente verbalizzate dall'Unità Specialistica operante a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di accertamento di illeciti amministrativi, o degli articoli 348 e 354 c.p.p. nel caso di attività di indagine.

Il verbale dovrà in particolare indicare:

- gli estremi di tempo e di luogo dell'attività di visione;
- dettagliata descrizione dei momenti salienti di quanto rappresentato nel filmato, in ordine all'attività di accertamento o indagine svolta;
- eventuali fotogrammi (fermo-immagine) relativi ai momenti salienti, estrapolati dal filmato;

- eventuali operazioni di elaborazione, impiego di filtri, o altre attività di editing capaci di modificare il filmato originale;
- ogni altra operazione eseguita o qualsiasi particolarità che appaia opportuno o necessario documentare.

L'impiego e l'utilizzabilità del verbale delle operazioni di visione e analisi dei filmati è soggetto alle specifiche norme di riferimento.

ART. 6 - ACQUISIZIONE DI FILMATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DELLE FORZE DI POLIZIA

È sempre consentito l'accesso ai filmati della videosorveglianza comunale da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia per finalità istituzionali.

La richiesta inoltrata alla Centrale Operativa dovrà individuare in modo preciso la localizzazione dei dispositivi di ripresa la data e la fascia oraria di interesse, nonché la sommaria indicazione dei fatti per cui si procede.

La Centrale Operativa provvederà a fornire i filmati all'Autorità richiedente, effettuando l'esportazione dei filmati su dispositivo fornito dalla stessa Amministrazione richiedente (salvo diversa pattuizione) e alla compilazione dell'apposita nota di consegna, sulla quale devono essere indicati:

- la localizzazione e la tipologia di apparati di ripresa video, nonché l'indicazione del software di gestione dei filmati;
- il periodo temporale e l'indicazione della o delle telecamere le cui riprese vengono acquisite;
- i codici di HASH calcolati attraverso apposito applicativo, relativi ai documenti digitali acquisiti, al fine di renderne verificabile la conformità all'originale;
- le modalità e i supporti di memorizzazione impiegati per il riversamento.

Si applicano le misure di sicurezza specifiche, previste dalla Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

ART. 7 - L'ACCESSO AI FILMATI IN POSSESSO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, DA PARTE DI PRIVATI

Ferme restando le specifiche disposizioni per i filmati che rappresentano fatti di reato, le riprese del sistema di videosorveglianza urbana, costituiscono documenti amministrativi a norma dell'articolo 22, comma 1, lettera d), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, come tali sono soggetti al diritto di accesso disciplinato dallo stesso articolo 22 e seguenti della stessa Legge e in particolare:

- il richiedente dovrà dimostrare di essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento amministrativo a cui richiede accesso;
- i documenti dovranno essere in possesso dell'Ente e, pertanto, la richiesta dovrà riguardare filmati per cui sia ancora in corso la conservazione, anche attraverso l'esercizio del diritto di limitazione di trattamento previsto dall'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679;
- al fine del corretto bilanciamento tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza delle persone fisiche (articolo 24, comma 6, lettera d) Legge 241/90), dovranno essere estrapolate e consegnate le sole porzioni di filmato riproducenti quanto di interesse. Ogni dato personale di terzi non coinvolti (ad esempio volti, targhe, ...) dovranno essere oscurati prima della consegna del documento;
- nel caso in cui siano identificati eventuali controinteressati, a questi dovrà essere data la comunicazione prevista dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Le richieste dovranno essere presentate attraverso specifico modulo di istanza e indirizzate al Servizio di Polizia Locale (protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it), che ne curerà l'evasione.

Il rilascio dei filmati avviene mediante esportazione su un supporto o sistema di archiviazione idoneo, fornito dall'Ente (ad esempio supporto digitale non riscrivibile, dispositivo USB protetto o cartella riservata su archivio informatico interno), ed è accompagnato da verbale di estrapolazione e consegna, nel quale sono riportati:

- gli estremi dell'istanza e l'indicazione del legittimo interesse dell'istante;
- la localizzazione e la tipologia di apparati di ripresa video, nonché l'indicazione del software di gestione dei filmati;
- il periodo temporale e l'indicazione della o delle telecamere le cui riprese vengono estratte;
- i codici di HASH calcolati attraverso apposito applicativo, relativi ai documenti digitali esportati, al fine di renderne verificabile la conformità all'originale;
- le modalità e i supporti di memorizzazione impiegati per l'esportazione.

Le spese a carico dell'istante sono applicate secondo quanto previsto dall'atto dell'Amministrazione comunale che disciplina i diritti di segreteria e i costi relativi all'esportazione dei filmati.

ART. 8 - ACCESSO DI FILMATI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI

Le riprese della videosorveglianza acquisite per la ricostruzione di incidenti stradali, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente disciplinare operativo, nonché i verbali di visione e analisi di cui all'articolo 5, sono inseriti nei relativi fascicoli di incidente stradale gestiti dall'Unità Specialistica competente.

L'accesso a tali atti è previsto dall'articolo 11, comma 4, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed è subordinato, nei casi previsti, al nulla osta della competente Autorità Giudiziaria.

I filmati consegnati agli interessati devono riguardare esclusivamente i momenti salienti dell'incidente e, in ogni caso, devono essere oscurati i dati personali di terzi non coinvolti.

Il rilascio dei filmati avviene mediante esportazione su un supporto o sistema di archiviazione idoneo, fornito dall'Ente (ad esempio supporto digitale non riscrivibile, dispositivo USB protetto o cartella riservata su archivio informatico interno), ed è accompagnato da verbale di estrapolazione e consegna contenente le informazioni previste all'articolo 7 del presente disciplinare.

Le spese a carico dell'istante sono applicate secondo quanto previsto dall'atto dell'Amministrazione comunale che disciplina i diritti di segreteria e i costi relativi all'esportazione dei filmati.

ART. 9 - ACCESSO DI FILMATI RAPPRESENTANTI FATTI DI REATO

L'accesso ai filmati che documentano fatti potenzialmente costituenti reato è prioritariamente riservato all'Autorità Giudiziaria o all'organo di Polizia Giudiziaria competente, al fine di non pregiudicare eventuali attività investigative.

La persona offesa o altro soggetto interessato può esercitare il diritto di limitazione del trattamento, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 12 del Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, chiedendo che i dati siano conservati in attesa delle determinazioni dell'Autorità procedente.

Resta fermo il diritto del difensore di ottenere copia dei documenti detenuti dalla pubblica amministrazione ai fini delle investigazioni difensive, secondo quanto previsto dall'articolo 391-quater del Codice di procedura penale. In tali casi la richiesta è valutata ed evasa nel rispetto delle condizioni, modalità e limitazioni previste dalla normativa processuale vigente.

Qualora dalla richiesta dell'interessato emerga un'ipotesi di reato per la quale non risulti presentata denuncia o querela, la Polizia Locale può procedere agli accertamenti preliminari nel rispetto dell'articolo 346 del Codice di procedura penale, delle competenze attribuite e delle procedure vigenti.

ART. 10 - DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO

L'interessato può esercitare il diritto di limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 12 del Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, quando tali dati siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

A seguito della richiesta di limitazione, la Polizia Locale provvede a conservare i filmati per il tempo necessario a consentirne l'utilizzo in sede giudiziaria da parte dell'interessato o dell'Autorità Giudiziaria competente, adottando misure idonee a impedire ogni trattamento non consentito.

Per gli aspetti generali relativi all'esercizio dei diritti dell'interessato si applica la procedura interna dell'Ente dedicata ai diritti degli interessati, alla quale il presente articolo costituisce integrazione specifica per i filmati di videosorveglianza.

ART. 11 – TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI FILMATI ESTRATTI

I filmati registrati dal sistema di videosorveglianza comunale sono conservati per il periodo stabilito dal Regolamento comunale sulla videosorveglianza. Decorso tale termine, i dati sono automaticamente cancellati dal sistema.

I filmati estratti dal sistema per finalità di indagine di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti amministrativi o ricostruzione di sinistri stradali sono conservati dall'Unità competente, intesa come l'articolazione del Comando di Polizia Locale responsabile del relativo procedimento (Polizia Giudiziaria, Sinistri Stradali, Accertamenti Amministrativi o altra Unità individuata dall'organizzazione interna), per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale e, comunque, non oltre il termine previsto dalla normativa di settore, dal sistema di classificazione e dal manuale di gestione documentale dell'Ente o dalle specifiche indicazioni dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'Autorità Giudiziaria o le Forze di Polizia richiedano i filmati, gli stessi possono essere conservati per un periodo ulteriore, determinato dalle indicazioni dell'Autorità richiedente. In assenza di specifiche indicazioni, e ferma restando la documentazione nel registro interno delle proroghe di conservazione, i filmati sono conservati per un periodo massimo di un mese dalla data di estrazione (termine individuato quale tempo strettamente necessario alla gestione operativa del fascicolo) e successivamente cancellati.

I filmati oggetto di richiesta di limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679 sono conservati in forma limitata fino alla definizione delle necessità probatorie dell'interessato o fino alla decisione dell'Autorità Giudiziaria competente.

La cancellazione dei filmati avviene mediante procedure idonee a impedirne il recupero, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle modalità tecniche descritte nella Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e nella documentazione tecnica dell'impianto.

ART. 12 - PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI E TRATTAMENTI VIETATI

Il trattamento di particolari categorie di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, è consentito con i limiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 e dall'articolo 7 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

ART. 13 - TRACCIABILITA'

Tutte le operazioni effettuate sulle immagini (visualizzazione, esportazione, cancellazione) devono essere registrate in un log file attivo sul sistema di videosorveglianza, protetto da modifiche o cancellazioni non autorizzate. Il log file deve contenere almeno le seguenti informazioni: identificativo dell'operatore, data, ora, telecamera interessata e tipologia dell'operazione effettuata.

In caso di impossibilità a utilizzare un log file informatico, è possibile ricorrere a un registro analogico contenente le medesime informazioni, che deve essere aggiornato con regolarità e conservato in modo da garantirne integrità e protezione da accessi non autorizzati.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutto il personale di Polizia Locale interessato viene istruito, a norma dell'articolo 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'articolo 19 Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in ordine alle modalità di acquisizione, visione e gestione dell'accesso documentale nell'ambito dei filmati della videosorveglianza in possesso della Polizia Locale.

A tal fine il presente documento verrà reso noto con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere e rispettare le disposizioni del presente disciplinare.